

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI RODDI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
Variante Parziale n. 6 ai sensi L.R. 56/77 art.17 comma 5

Verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RELAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE
PROVVEDIMENTO FINALE

L'Organo Tecnico Comunale
(TARETTO geom. Marco)

1 . PREMESSA

Il presente documento costituisce l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Comunale (OTC) ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale n. 6 al vigente P.R.G.C. del Comune di Roddi (CN).

I riferimenti normativi per la procedura in oggetto derivano dall'applicazione dell'art.20 della L.R. 40/98, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo I ; dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i. (in particolare come modificata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n.17/2013) e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, Allegato I ed Allegato II.

La legislazione vigente in Piemonte in materia di VAS prevede che l'Autorità competente per la VAS sia identificata con l'Amministrazione cui è in capo l'approvazione dello strumento oggetto di valutazione, quindi - per le Varianti Parziali - la stessa Amministrazione Comunale che si avvale , a tal fine, del proprio Organo Tecnico.

2 . IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto il Comune di Roddi (CN) ha prodotto il documento "*Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica*" della Variante Parziale in oggetto, a firma dell'Arch. Eirale Teobaldo, tecnico incaricato dell'elaborazione della medesima variante parziale.

Il Comune, in qualità di Amministrazione competente alla V.A.S., ha quindi dato avvio alla fase di Verifica preliminare della necessità o meno di assoggettare a V.A.S. la Variante in argomento trasmettendo il predetto documento ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Cuneo, ARPA Dipartimento di Cuneo e ASL CN2), invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine di trenta giorni.

A seguito di tale invito sono pervenuti al Comune i seguenti contributi che qui si intendono integralmente richiamati :

- ASL CN2 Alba-Bra - Dipartimento di Prevenzione , con nota Prot. n. 13274 in data 09-03-2015, pervenuta agli Uffici Comunali in data 09-03-2015 al Prot. 859 ;
- ARPA PIEMONTE- Dipartimento di Cuneo , con nota Prot. 22293 del 19-03-2015 , pervenuta al Comune in data 20-03-2015 al Prot. 1049 ;
- PROVINCIA DI CUNEO – Settore Gestione Risorse del Territorio , con nota pervenuta al Comune in data 20-03-2015 al Prot. 1059 .

Ai fini dell'espressione del parere conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità , lo scrivente Organo Tecnico ha preso in esame i suddetti pareri unitamente alla relazione "*Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica*" predisposta dall'Amministrazione Comunale.

La documentazione e i contributi acquisiti sono agli atti del Comune di Roddi (CN) e sono allegati alla presente relazione.

Il presente documento è così strutturato :

- nel paragrafo 3 sono richiamati i contenuti della Variante e sono illustrate le motivazioni dell'Amministrazione Comunale,
- nel paragrafo 4 sono svolte le valutazioni di merito alla luce dell'esame della documentazione prodotta dall'Amministrazione Comunale e dei pareri dei soggetti con competenza ambientale ,
- nel paragrafo 5 sono riportate le valutazioni conclusive ed il parere finale dell'Organo Tecnico.

3. CONTENUTI E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

Il Comune di Roddi (CN) è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale , approvato con D.G.R. n.30-13424 del 01-03-2010 , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 11-03-2010.

Detto piano è stato oggetto delle seguenti successive modificazioni :

- Variante ex art. 17, comma 8, L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione C.C. n. 14/2010 ;
- Variante ex art. 17, comma 8, L.R. 56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione C.C. n. 23/2010 ;
- Variante Parziale n. 1 ex art.17, comma 7, approvata con Deliberazione C.C. n. 06 del 11-03-2011;
- Variante Parziale n. 2 ex art.17, comma 7, approvata con Deliberazione C.C. n. 61 del 28-12-2011;
- Variante Parziale n. 3 ex art.17, comma 7, approvata con Deliberazione C.C. n. 33 del 26-07-2012;
- Variante Parziale n. 4 ex art.17, comma 7, approvata con Deliberazione C.C. n. 02 del 21-02-2013;
- Variante Parziale n. 5 ex art.17, comma 7, approvata con Deliberazione C.C. n. 26 del 27-05-2013;

La Variante Parziale in oggetto ha l'obiettivo principale di agevolare l'attuazione del P.R.G.C., ottimizzando la conformazione di alcuni lotti in modo da ampliare le opportunità attuative dello strumento urbanistico, nonché migliorare l'offerta residenziale locale consentendo la realizzazione in alcune aree di strutture e pertinenze funzionali alla residenza.

Le modifiche introdotte dalla Variante si possono così riassumere :

1. Estensione dell'area 03REA04 alla zona pertinenziale (cortile ed autorimessa) di un edificio esistente in Loc. Roccabella al fine di aggiornare la situazione urbanistica del sito ;
2. Modifica della conformazione del lotto di completamento denominato 05RCA06 in Loc. Elia , a parità di superficie , al fine di promuoverne un più ordinata edificazione ;
3. Individuazione di un'area attualmente occupata da un impianto di telecomunicazioni sito in Loc. Ravinali al fine di aggiornare la cartografia di piano e per consentirne l'eventuale riutilizzo a scopo edificatorio agricolo (ricovero attrezzi/scorte) a seguito di un'eventuale rilocalizzazione e/o dismissione dello stesso ;
4. Modifica della normativa di riferimento delle aree FA (art.36) , con particolare riguardo alle aree FA.G e FA.P. , al fine di consentire la realizzazione , oltre che dei bassi fabbricati , come già previsto ai punti I5-C2 , di impianti privati per il gioco e lo sport , di vasche interrato di raccolta acque meteoriche , nonché di elementi di arredo , nelle aree pertinenti degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C.

4. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E VALUTAZIONI DI MERITO

4.1 Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

La Relazione di "Verifica di assoggettabilità a V.A.S." è stata redatta in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente e riporta un inquadramento territoriale del Comune, una sintesi dei contenuti della Variante, un'analisi di coerenza con i principali strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovra ordinati (PTR, PPR e PTP) , unitamente ad una prima individuazione degli effetti potenziali derivanti dall'attuazione delle previsioni di trasformazione previste sulle matrici ambientali.

La relazione evidenzia come la variante proposta rispetti i disposti legislativi di cui all'art.17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ; inoltre la Variante :

- non incide sul sistema dei vincoli sovraordinati , in particolare quelli di tutela ambientale e paesistica, non incide sui vincoli puntuali imposti dal P.R.G.C. vigente ai sensi art.24 L.R. n.56/77 s.m.i. né su quelli inerenti il complesso medioevale del Castello con gli annessi e della zona archeologica vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ;

- non incide sul sistema delle limitazioni di tipo idrogeologico così come esse sono state individuate dal PAI mediante adeguamento operato in sede di variante specifica e quindi non modifica il quadro dei dissesti già individuato dal Piano ;

- non incide sul sistema dei servizi complessivamente previsto dal Piano vigente ;

- incide solo marginalmente, con necessari adeguamenti di riferimenti normativi e con variazioni non sostanziali, sull'apparato normativo vigente.

Riguardo al Piano di Classificazione Acustica (al quale mancano specifici riferimenti) si ritiene che la Variante non induca impatti di tipo acustico poiché non interessa in alcun modo aree a destinazione produttiva o aree a servizi particolarmente sensibili: è stata verificata a livello documentale la compatibilità acustica delle quattro modifiche proposte con l'attuale livello acustico individuato dal Piano.

La Relazione di “*Verifica di assoggettabilità a V.A.S.*” opera una sintetica verifica di coerenza esterna della variante parziale con la pianificazione sovraordinata e specificatamente con :

- il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente, approvato con D.C.R. n.122-29783 in data 21-07-2011, che colloca il territorio comunale di Roddi nell'Ambito di Integrazione Territoriale n. 25 “Alba” e più precisamente nel sub ambito 25.1 collegato al centro gerarchico urbano medio di Alba all'interno del Piano Policentrico Regionale : le azioni previste dalla variante comportano un incremento molto ridotto della superficie urbanizzata esistente (unicamente per la proposta di modifica n.01 l'ampliamento di area previsto nella quale non aumenta la capacità edificatoria in quanto non contempla indice di edificabilità). Si consiglia di inserire nella normativa tecnica le indicazioni tipologiche e compositive contenute nel PTR;
- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 in data 04-08-2009, il quale ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale della Regione e individua il territorio comunale di Roddi come appartenente all'Ambito di Paesaggio AP n.64 “Basse Langhe”, a sua volta suddiviso in tre Unità di Paesaggio UP : le quattro proposte di modifica non interferiscono con le componenti paesaggistiche segnalate dal PPR e non sono in contrasto con gli obiettivi dell'ambito di paesaggio ;
- il Piano Territoriale della Provincia di Cuneo (PTP) vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 241-8817 in data 24-02-2009, il quale nella lettura dei fenomeni territoriali in atto e nelle indicazioni delle prospettive per il futuro, definisce importanti obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni a cui la Variante di P.R.G.C. si adegua : le aree modificate in Variante non sono soggette ad alcuna prescrizione vincolante del PTP , fatto salvo il perseguimento dell'obiettivo di tutela e di valorizzazione del paesaggio naturale ed agrario.

Tale verifica produce quindi un esito sostanzialmente positivo , ma evidenzia anche – al fine di una corretta valutazione ambientale- alcune criticità specifiche del territorio onde considerare la presenza di aree sensibili che, per ragioni di interesse naturalistico, paesistico o storico documentale, richiedano particolare attenzione per eventuali modifiche allo stato dei luoghi.

Tra di esse le principali sono rappresentate da :

- beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
- beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
- beni culturali vincolati ai sensi degli artt.10-12-D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
- beni culturali ambientali vincolati ai sensi dell'art.24 L.R. 56/77 e s.m.i.,
- caratteri territoriali paesaggistici,
- classi di pericolosità geologiche (classi I- II- IIa- IIIa- IIIb),
- usi civici.

Ulteriore criticità e parimenti importante è l'inserimento della quasi totalità del territorio comunale di Roddi nella “*buffer zone*” che circonda la componente seriale n. 1 denominata “*La Langa del Barolo*” , come da D.G.R. n. 34-6436 in data 30-09-2013 con la quale la Regione Piemonte ha preso atto dei perimetri delle zone di eccellenza (core zone) e delle zone tampone (buffer zone) del sito seriale “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” costituito da sei componenti.

Successivamente, il 22 giugno 2014, il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha espresso la Decisione conclusiva favorevole all'iscrizione del sito piemontese nella lista del Patrimonio Mondiale, contribuendo in modo determinante alla costruzione del valore complessivo del sito stesso.

Nella redazione della Variante è necessario rispettare le norme indicate dalle NDA del PTR, soprattutto negli articoli 23, 25, 26, 28 e 31.

In conclusione dalla relazione di “*Verifica di assoggettabilità a V.A.S.*” si evincono come sostanzialmente trascurabili gli impatti della variante sulle componenti ambientali interessate, consumo di suolo e paesaggio e per ciò che riguarda il carico antropico :

- la variante comporta un incremento molto ridotto e quasi trascurabile del **consumo del suolo** in quanto l'estensione dell'area 03REA04 in Loc. Roccabella (proposta di modifica n.01) è mirata esclusivamente ad aggiornare debitamente le tavole grafiche di piano al fine di ottenere una situazione reale dei vari ambiti di operatività: l'ampliamento di area previsto infatti non aumenta la capacità edificatoria in quanto non contempla indice di edificabilità, come già evidenziato in precedenza ;
- le aree già esistenti oggetto di variante (proposte di modifica n. 02 e n. 03) dovranno avere una normativa tecnica che garantisca un corretto **inserimento paesaggistico** per le nuove edificazioni ;
- non si ravvisano possibili effetti negativi della variante sulla **dispersione abitativa** non essendo previste nuove aree né aumenti di capacità edificatoria;
- gli effetti della variante sul **carico antropico potenziale** sono assolutamente positivi: rimangono inalterati i potenziali consumi idrici, elettrici, la produzione di rifiuti e le emissioni inquinanti.

4.2 Pareri dei Soggetti con competenze ambientali

L'ARPA Piemonte- Dipartimento Provinciale di Cuneo nel proprio contributo ricorda che le Varianti parziali devono dimostrare il rispetto di alcune condizioni di classificazione e condizioni localizzative; nel contempo rileva che :

1. L'area 05RCA06 in loc. Elia (proposta di modifica n. 02) risulta coincidente con un'area gestita attualmente a vigneto: chiede di prevedere un'area a filtro anche lungo il lato nord-est e nord-ovest, lati in contiguità con le aree agricole e lungo le visuali dalla viabilità locale ;
2. Per quanto riguarda l'intervento 3 l'ente chiede di definire meglio indici, o superfici copribili massime, tipologie costruttive per l'eventuale utilizzo dell'area a scopo edificatorio agricolo ;
3. Per le modifiche normative di cui all'intervento 4 con il rilascio del Permesso di Costruire si dovrà prestare particolare attenzione ai materiali di costruzione , oltre ad un'attenta valutazione delle casistiche che potrebbero presentarsi e la cui approvazione potrebbe essere valutata non compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico , in modo da limitare preventivamente le richieste e gli impatti più importanti ;
4. L'art.5, comma 4, della L.R. 52/2000 prevede, in caso di qualsiasi variazione dello strumento urbanistico comunale, la verifica (anche documentale) della compatibilità acustica degli interventi e l'eventuale revisione o modifica del piano di classificazione acustica comunale in caso di accostamenti critici o sostanziali variazioni.

In conclusione l'ARPA Piemonte ritiene che la Variante parziale possa essere esclusa dalla fase di **valutazione ambientale** ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 4/2008, a condizione che:

- venga verificato il rispetto dell'art.31 delle NdA del PTR, degli artt.32 e 38 delle NdA del PPR, della D.G.R. 34-6436 del 30-09-2013 e vengano individuate adeguate misure di compensazione ecologica commisurate agli interventi previsti.

Dovranno inoltre essere recepite le raccomandazioni di seguito riportate :

- o contestualizzare meglio le casistiche in cui l'autorizzazione alla costruzione di impianti privati per il gioco e lo sport, di vasche interrato di raccolta acque meteoriche, nonché di elementi di arredo, nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti nelle aree FA.G e FA.P può avvenire senza particolari rilevanze ambientali , in modo da limitare già preventivamente nuove occupazioni di suolo in modo generalizzato e quindi potenzialmente impattante ;
- o migliore definizione di indici, o superfici copribili massime, tipologie costruttive per l'eventuale utilizzo dell'area a scopo edificatorio agricolo , oggetto della proposta di modifica 03 ;
- o prevedere un corretto inserimento dell'area 05RCA06 nel contesto paesaggistico prevedendo una fascia filtro vegetazionale di adeguate altezze e composizioni su tutti i lati contigui con le aree agricole e visibili dalla viabilità e punti fruizione delle aree adiacenti ;
- o previsione di accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili per gli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti ;
- o dovrà essere previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura ;
- o per le finalità di risparmio idrico (art.146 comma 2 D.Lgs. 152/06 e art.42 c.6 del PTA) si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, che siano utilizzate -per tutti gli usi compatibili- acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto ;
- o prevedere l'individuazione e l'inserimento di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo : erosione,

- contaminazione , perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica ;
- riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti prediligendo pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio ;
- dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone) ;
- per le aree verdi individuate si richiede di prediligere la scelta di specie arbustive e arboree autoctone a chioma ampia e crescita veloce ;
- garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni fertili agricoli.

La **PROVINCIA DI CUNEO- Settore Gestione e Risorse del Territorio di Cuneo** dà conto dei contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati all'istruttoria :

Settore Viabilità :

Il Settore ritiene unicamente far osservare che la realizzazione di bassi fabbricati, impianti privati per il gioco e lo sport, vasche interrato di raccolta acque meteoriche,... in aree prospicienti a strade di competenza provinciale dovranno osservare la fascia di rispetto prevista, rammentando che tutti gli interventi effettuati ai lati e sulla viabilità di competenza provinciale dovranno essere autorizzati dall'ente proprietario.

Ufficio Protezione Civile :

Ricorda – tra l'altro- che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale 7/LAP/1996- Classe III) , in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

Ufficio Pianificazione :

Ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di Pianificazione provinciale , facendo osservare comunque che gli interventi previsti, per essere considerati oggetto di Variante Parziale, debbono essere conformi alle disposizioni contenute all'art.17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i, ed in particolare :

- proposta di modifica 01 : ridefinizione area 03REA04 in Località Roccabella

Per quanto riguarda la candidatura UNESCO il Comune dovrà attenersi per la tutela del territorio al documento "Specificazioni sulla protezione della buffer zone" approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.34-6436 del 30-09-2013 ;

- proposta di modifica 02 : modifica perimetrazione lotto di completamento 05RCA06 in località Elia

- proposta di modifica 03 : aggiornamento cartografia in località Ravinali

Per entrambe le proposte l'Ufficio definisce la loro ricaduta nella classe geologica (IV), nella Carta d'Uso dei Suoli, in vincolo idrogeologico e nella Buffer Zone UNESCO ;

- proposta di modifica 04 : modifica normativa per le aree FA (FA.G – FA.P)

A parere dell'ufficio la modifica normativa proposta pare non possa rispondere ai requisiti di Variante Parziale (come stabiliti dal 5° comma art.17 della L.R.56/77 smi) in quanto norma generalizzata che modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente.

Settore Tutela Territorio :

Il Settore ritiene che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla procedura di VAS ex art.20 della L.R. 40/98 e s.m.i. ; l'Ufficio chiede raggugli in merito all'esito del procedimento di aggiornamento della classificazione acustica comunale avviato in data 21-09-2012.

Ufficio Acque :

L'Ufficio ritiene che la Variante al P.R.G.C. di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica alle seguenti condizioni/indicazioni :

- **impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.Lgs. 387/2003) ;**
- **non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile ;**

- **impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6, L.R. 30-04-1996 n.22 e s.m.i. ;**
- **non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite ;**
- **segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29-07-2003 n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi ;**
- **specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate , ai sensi dell'art.2 del D.P.G.R. 10/R anzidetto, non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione ;**
- **segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica e che, pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.**

In conclusione la **PROVINCIA DI CUNEO** ha espresso, in merito alla variante in oggetto, parere **di non assoggettamento alla procedura di VAS ex artt.11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

L' **ASL CN2 Alba Bra – Dipartimento di Prevenzione di Alba** ritiene, per quanto di competenza, **che la proposta di variante possa prescindere dalla fase di V.A.S.** non rilevando specifiche criticità in ordine alla materia di competenza del suddetto Ufficio.

4.3 Valutazioni di merito

Analizzando i singoli pareri espressi dagli enti con competenze ambientali sopra richiamati ed in particolare alle prescrizioni e alle indicazioni da essi fornite, si esprime quanto segue.

ARPA Piemonte- Dipartimento Provinciale di Cuneo. In relazione alle osservazioni e prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Ente si evidenzia quanto segue :

Si prende atto delle condizioni alle quali è subordinato il parere favorevole in ordine al rispetto dell'art.31 delle NdA del PTR, degli artt.32 e 38 delle NdA del PPR, della D.G.R. N.34-6436 del 30-09-2013 nonché all'individuazione di adeguate misure di compensazione ecologica commisurate agli interventi previsti.

Si prende atto inoltre di quanto raccomandato in merito a :

- **contestualizzare meglio le casistiche in cui l'autorizzazione alla costruzione di impianti privati per il gioco e lo sport, di vasche interrato di raccolta acque meteoriche, nonché di elementi di arredo, nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti nelle aree FA.G e FA.P può avvenire senza particolari rilevanze ambientali , in modo da limitare già preventivamente nuove occupazioni di suolo in modo generalizzato e quindi potenzialmente impattante ;**
- **migliore definizione di indici, o superfici copribili massime, tipologie costruttive per l'eventuale utilizzo dell'area a scopo edificatorio agricolo , oggetto della proposta di modifica 03 ;**
- **prevedere un corretto inserimento dell'area 05RCA06 nel contesto paesaggistico prevedendo una fascia filtro vegetazionale di adeguate altezze e composizioni su tutti i lati contigui con le aree agricole e visibili dalla viabilità e punti fruizione delle aree adiacenti ;**
- **previsione di accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili per gli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti ;**
- **riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti prediligendo pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.**

PROVINCIA DI CUNEO- Settore Gestione Risorse del Territorio. Con riferimento al parere rilasciato dall'Ente si evidenzia quanto segue.

Settore Viabilità: si prende atto delle prescrizioni dettate in merito alla fascia di rispetto stradale da osservare per la realizzazione di bassi fabbricati, impianti privati per il gioco e lo sport, vasche interrato di raccolta acque meteoriche,.. in aree prospicienti a strade di competenza provinciale, pur rimandando all'urbanista incaricato ulteriori valutazioni di merito.

Ufficio Protezione Civile: si prende atto delle raccomandazioni dettate considerato che la Variante Parziale n.6 di cui trattasi non comporta modificazioni al Quadro dei Dissesti e non contiene alcuna previsione urbanistica in aree ad elevata pericolosità (Classe III della Circolare Regionale 7/LAP/1996).

Ufficio Pianificazione: si prende atto di quanto espresso nel parere, rimandando all'urbanista incaricato le valutazioni inerenti la modifica normativa per le aree FA (FA.G – FA.P) ; si condividono le indicazioni rivolte ai Comuni in merito alla tutela del territorio oggetto di Decisione UNESCO del 22-06-2014 “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” , già oggetto del documento “Specificazioni sulla protezione della buffer zone” predisposto dalla Regione Piemonte, relativamente a quanto concerne il versante di Roddi verso la “Langa del Barolo” (componente seriale n.1 del sito UNESCO anzidetto) e verso il Castello di Grinzane Cavour (componente seriale n.2).

Ufficio Acque: si prende atto e si ribadiscono le condizioni/indicazioni riportate al precedente punto 4.2

Infine viene verificato che gli interventi previsti dalla Variante Parziale in oggetto rispettano in particolare le condizioni di :

- non previsione di interventi soggetti a procedura di VIA ;
- non riduzione della tutela relativa ai beni paesistici prevista dallo strumento urbanistico o delle misure di Protezione ambientale derivanti da disposizioni normative ;
- non incidenza sulla tutela esercitata ai sensi dell'art.24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ;
- non variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente ;
- non emergono elementi di contrasto con i principali strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovra ordinati.

5 . VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Lo scrivente Organo Tecnico ritiene, per tutto quanto sopra esposto , che la Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente del Comune di Roddi (CN) **non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Si richiamano integralmente le prescrizioni/condizioni di carattere ambientale proposte dai Soggetti coinvolti e consultati nell'ambito del procedimento di verifica preventiva, riportate nei paragrafi precedenti, le quali dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali della variante ed in quelle di dettaglio.

I contributi – in particolare- sono riportati nelle note : ARPA Piemonte Prot.n. 22293 del 19-03-2015, Provincia di Cuneo (pervenuta agli Uffici comunali in data 20-03-2015 al Prot.1059), ASL CN2 Alba Bra Prot.n. 13274 del 09-03-2015, tutte allegate alla presente relazione.

Con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni di legge, si intende assolto l'adempimento di cui all'art.20 della L.R. n.40/1998.


Roddi, 18.Aprile.2015

L'Organo Tecnico Comunale
(TARETTO geom. Marco)

"La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 : *Codice dell'Amministrazione digitale*"

ALLEGATO 1

PARERE ARPA PIEMONTE



Inviato via PEC
comuneroddi@professionalpec.it

Prot. n. 22233

Cuneo,

19 MAR. 2015

Spett. le Comune di Roddi

Riferimento prot. Comune di Roddi n. 651 del 23/02/2015; Prot. Arpa 14019 del 24/02/2015

OGGETTO: Variante Parziale 6 al PRGC del Comune di Roddi. Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 4 del 2008.

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del
Dipartimento Provinciale di Cuneo
Dott. Silvio Cagliero

MB/AG

Il Funzionario Istruttore:
Anna Maria Gaggino
a.gaggino@arpa.piemonte.it - 0171-329271

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento provinciale della Provincia di Cuneo"
 Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione




OGGETTO:

Comune di Roddi – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento prot. Comune di Roddi n. 651 del 23/02/2015; Prot. Arpa 14019 del 24/02/2015

Variante parziale 6

FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

Redazione	Funzione: collaboratore tecnico Nome: Dott. ssa Anna Maria Gaggino	Firma: 
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Maurizio Battagazzore	Firma: 
Approvazione	Funzione: Responsabile S.C. 10 Nome: Dott. Silvio Cagliero	Firma: 
Data: 19/03/15		

Premessa

Oggetto della presente nota è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Roddi (CN) relativa alla proposta di Variante parziale 6 al PRGC, ai fini della verifica di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune di Roddi, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

Osservazioni alla documentazione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 della LR 56/77, come recentemente modificata dalla LR3/13 e s.m.i., le Varianti parziali devono dimostrare il rispetto di alcune condizioni di classificazione (di cui al comma 5 art. 17 LR 56/77) e condizioni localizzative (comma 6 art. 17 LR 56/77). In particolare le aree oggetto di Variante parziale devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. Inoltre le previsioni insediative, oggetto di Variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Valutazione delle caratteristiche del piano

Nello specifico le variazioni da apportare sono riassunte e motivate come segue:

1. Estendere l'area 03REA04 alla zona pertinenziale (cortile ed autorimessa) di un edificio esistente in Loc. Roccabella al fine di aggiornare la situazione urbanistica del sito;
2. Modificare la conformazione del lotto di completamento denominato 05RCA06 in Loc. Elia, a parità di superficie, al fine di promuoverne una più ordinata edificazione;
3. Individuare un'area attualmente occupata da un impianto di telecomunicazioni sito in Loc. Ravinali al fine di aggiornare la cartografia di piano e per consentirne l'eventuale riutilizzo a scopo edificatorio agricolo (ricovero attrezzi/scorte) a seguito di un'eventuale rilocalizzazione e/o dismissione dello stesso.
4. Modificare la normativa di riferimento delle aree FA (art. 36), con particolare riguardo alle aree FA.G ed FA.P, al fine di consentire la realizzazione, oltre che dei bassi fabbricati, come già previsto ai punti I5-C2, di impianti privati per il gioco e lo sport, di vasche interrate di raccolta acque meteoriche, nonché di elementi di arredo, nelle aree pertinentziali degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del PRGC;

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all. 1 D.Lgs. 4/08)

Il Comune di Roddi è inserito tra le buffer zone del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", e gli interventi previsti dalla presente Variante avrebbero dovuto essere verificati con la DGR 34-6436 del 30/09/2013.

Si nota come l'area 05RCA06 in Loc. Elia di cui si vuole modificare la conformazione con l'inserimento sul lato Sud est della stessa di una fascia a verde con funzione di filtro e mitigazione paesaggistica, risulta coincidente con un'area gestita attualmente a vigneto.

Dall'esame del PPR - Tavola P4 risulta infatti che l'area è inserita tra le aree rurali di specifico interesse paesaggistico (SV6).

Si chiede di prevedere un'area a filtro anche lungo il lato nord-est e nord ovest, lati in contiguità con le aree agricole e lungo le visuali dalla viabilità locale.

Per quanto riguarda l'intervento 3 si chiede di definire meglio indici, o superfici copribili massime, tipologie costruttive per l'eventuale utilizzo dell'area a scopo edificatorio agricolo.

Per quanto riguarda le modifiche normative del punto 4 riguardanti la possibilità di costruzione di impianti privati per il gioco e lo sport, di vasche interrate di raccolta acque meteoriche, nonché di elementi di arredo, nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle aree FAG e FAP, essendo previsti in modo molto generalizzato, non consentono di valutare esattamente la portata in termini di possibili impatti ambientali delle previsioni.

Per assicurare il corretto inserimento paesaggistico di questi interventi, con il rilascio del permesso a costruire si dovrà pertanto prestare particolare attenzione, ai materiali di costruzione, oltre al fatto che tali accorgimenti dovrebbero essere abbinati a un'attenta valutazione di casistiche che potrebbero presentarsi e la cui approvazione potrebbe essere valutata non compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico, in modo da limitare preventivamente le richieste e gli impatti più importanti.

Nella documentazione consegnata non sono state fatte analisi rispetto alla presenza nell'area 05RCA06 delle urbanizzazioni primarie, quali ad esempio fognatura, acquedotto.

In relazione al **Piano di Zonizzazione Acustica**, è stata verificata a livello documentale la compatibilità acustica degli interventi con l'attuale livello acustico individuato dal Piano. Si ricorda che l'art. 5, comma 4 della LR 52/2000 prevede, in caso di qualsiasi variazione dello strumento urbanistico comunale, la verifica (anche documentale) della compatibilità acustica degli interventi e l'eventuale revisione o modifica del piano di classificazione acustica comunale in caso di accostamenti critici o sostanziali variazioni. Tali modifiche o revisioni devono essere svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L. 447/1995 e LR 52/2000) e secondo i criteri previsti dalla DGR 86-3802 del 06/08/2001 "*Linee guida per la classificazione acustica del territorio*", ovvero effettuate da personale tecnico competente in acustica ambientale.

Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, si ritiene che la variante strutturale 1 possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/2008, a condizione che, venga verificato il rispetto dell'art. 31 delle NdA del PTR, dell'art. 32 e 38 delle NdA del PPR, della DGR 34-6436 del 30/09/2013 e vengano individuate adeguate misure di compensazione ecologica commisurate agli interventi previsti.

Dovranno comunque essere recepite nelle successive elaborazioni del piano e nelle fasi progettuali di dettaglio le raccomandazioni di seguito riportate:

- Contestualizzare meglio le casistiche in cui l'autorizzazione alla costruzione di impianti privati per il gioco e lo sport, di vasche interrato di raccolta acque meteoriche, nonché di elementi di arredo, nelle aree pertinenziali degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del PRGC nelle aree FAG e FAP può avvenire senza particolari rilevanze ambientali, in modo da limitare già preventivamente nuove occupazioni di suolo in modo generalizzato e quindi potenzialmente impattante;
- Per quanto riguarda l'intervento 3 si chiede di definire meglio indici, o superfici copribili massime, tipologie costruttive per l'eventuale utilizzo dell'area a scopo edificatorio agricolo.
- Prevedere un corretto inserimento dell'area 05RCA06 nel contesto paesaggistico prevedendo una fascia filtro vegetazionale di adeguate altezze e composizioni vegetazionali su tutti i lati contigui con le aree agricole e visibili dalla viabilità e punti di fruizione delle aree adiacenti;
- Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili. Si ricorda che, in questa materia, la GR, nella seduta del 4.8.2009, ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) relativi, fra l'altro:
 - alla certificazione energetica degli edifici, secondo le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", approvate con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 26.6.2009;
 - all'installazione di Impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico;
 - tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati nelle zone in Variante dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D.Lgs. 192/05, come modificato dal D.Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla DCR 98-1247 dell'11/01/2007.

Tutti gli edifici di nuova realizzazione dovranno pertanto attenersi, nella loro progettazione e costruzione, alle suddette prescrizioni, preferendo comunque la costruzione di edifici in classe energetica elevata (A o B);

- Dovrà essere previsto l'allaccio alla pubblica fognatura.
- Si fa presente che l'art. 157 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il Piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e venga stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, saranno affidate in concessione;
 - In merito ai rifiuti urbani dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla DGR n. 32-13426 del 1.03.2010 concernente i "Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani", la quale prescrive che le Amministrazioni Comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano tra l'altro la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani.
 - Per le finalità di risparmio idrico (art. 146 comma 2 D.lgs 152/06 e art. 42 c.6 del PTA) si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.

Rodotà Verifica VAS VP6VS1

Pagina 5 di 6

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo
Via Vecchia di Borgo San Dama: 29 - 11 - 12100 Cuneo - Tel. 0171329211 - fax 0171329201
e mail direzione.cuneo@arpa.piemonte.it

- Prevedere di individuare ed inserire tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate e limitare al minimo gli impatti che possono determinare processi di degrado del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica.
- Limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza (es. LED), la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione, l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.
- Si chiede che venga ridotta l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.
- Dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce tampone). Si richiede inoltre di recepire le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e gli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", quali strumenti di indirizzo per la pianificazione e la progettazione degli interventi di trasformazione del territorio.
- Monitoraggio del sistema delle visuali al fine di individuare eventuali misure correttive al fine di realizzare un più corretto inserimento paesaggistico dell'intervento 01RN04;
- Per le aree verdi individuate si richiede di prediligere la scelta di specie arbustive e arboree autoctone a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale, al fine di favorire il più possibile la presenza temporanea e/o permanente di entomofauna ed avifauna in un più generale contesto di rispetto e tutela della biodiversità, ovvero offrendo a tali faune sufficienti condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze trofiche e spaziali;
- individuazione di misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un'importante causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo; le NTA dovranno prevedere l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. Al fine di migliorare l'effetto di mitigazione nei confronti dell'avifauna, si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf;
- Individuare aree in cui effettuare **compensazione ecologica** delle superfici di nuovo suolo consumato, anche in modalità cumulativa o perequativa con altri interventi, ai sensi anche dell'art. 31 del PTR approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR 122-29783 del 21/07/2011:
 - Garantire la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni fertili agricoli

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.

CAPIRELLA, 04/11/2011

CAPIRELLA

Arpa Piemonte

Cozice Piccolo - Patto d'Acqua 0717933017

Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12040 Cuneo (CN) - Tel. 0171/933017 - Fax 0171/933018 - e-mail: trazione.cuneo@arpa.piemonte.it

ALLEGATO 2

PARERE PROVINCIA DI CUNEO



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820014

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.:

protocollo@provincia.cuneo.legal

mail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO**
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445330 - Fax 0171.445650
CE/

-III.mo Sig. Sindaco
del Comune di
RODDI (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica __08 0473__

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Variante Parziale n.6 del PRGC di Roddi.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 23.02.2015 con prot. di ric. n. 17810 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene unicamente far osservare, che la realizzazione di bassi fabbricati, impianti privati per il gioco e lo sport, vasche interrate di raccolta acque meteoriche, in aree prospicienti a strade di competenza provinciale, dovranno osservare la fascia di rispetto prevista.

Si rammenta, che tutti gli interventi che saranno effettuati ai lati e sulla viabilità di competenza provinciale dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente proprietario, sulla base di specifici progetti esecutivi

Ufficio Protezione Civile:

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito, si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della L.R. n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale 7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

In linea generale, si ritiene comunque di osservare che gli interventi previsti, per essere considerati oggetti di Variante Parziale, debbano essere conformi alle disposizioni contenute all'Art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

In particolare, per i seguenti interventi, si evidenzia quanto segue:

Ridefinizione area 03REA04 – Località Roccabella

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade nella classe IV (Quarta), nella Carta d'uso dei suoli, in vincolo idrogeologico e nella Buffer Zone UNESCO.

Si fa presente che, per quanto riguarda la candidatura UNESCO "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" la Regione Piemonte con DGR n. 34-6436 del 30 settembre 2013 ha predisposto le "Specificazioni sulla protezione della buffer zone" a cui i Comuni dovrebbero attenersi per la tutela del territorio.

Modifica perimetrazione lotto di completamento 05RCA06 – Località Elia

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade nella classe IV (Quarta), nella Carta d'uso dei Suoli, in vincolo idrogeologico e nella Buffer Zone UNESCO.

Aggiornamento cartografia – Località Ravinali

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade nella classe IV (Quarta), nella Carta d'uso dei Suoli, in vincolo idrogeologico e nella Buffer Zone UNESCO.

Modifica normativa per le aree FA (FA.G – FA.P)

La modifica normativa proposta, estesa a tutte le aree FA.G (Verde privato giardino) e FA.P (Aree di Pregio Paesistico), pare non possa rispondere ai requisiti di Variante Parziale, così come stabiliti dal 5° comma dell'art.17 della L.U.R., in quanto norma generalizzata che modifica l'impianto strutturale del PRG vigente.

Settore Tutela Territorio:

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Si coglie, inoltre, l'occasione per chiedere ragguagli in merito all'esito del procedimento di aggiornamento della classificazione acustica avviato in data 21/09/2012.

Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque, come esito istruttorio, ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso, dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010;

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni il Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste, l'Ufficio Energia e l'Ufficio Cave/Vincolo Idrogeologico del Settore Gestione Risorse del Territorio.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati, si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Luciano Fantino

ALLEGATO 3

PARERE ASL CN2 Alba - Bra



ASL CN2
 Azienda Sanitaria Locale
 di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
 Tel +39 0173 316111 Fax +39 0173 316480
 e-mail aslcn2@legaimat.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 S.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

Direttore CLERICO Attilio
 Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
 ☎ 0173-316617 - Fax 0173-316480
 e-mail sisp.alba@aslcn2.it



Spett.le Comune di
RODDI CN

Es:9

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G.C. n. 6 - Valutazione ai fini dell'assoggettabilità a V.A.S.

In relazione a Vs. nota prot. n. 651 del 23/2/2015 inerente all'oggetto, vista la documentazione trasmessa a corredo della pratica (Verifica di Assoggettabilità a valutazione ambientale strategica - data dicembre 2014, approvata con Delibera (C.M.) n. 109 del 22.12.14)

si ritiene, per quanto di competenza, che la proposta di variante possa prescindere dalla fase di V.A.S.

non rilevandosi specifiche criticità in ordine alla materia di competenza dello scrivente Ufficio.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.



S.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
 Dott. Attilio CLERICO
 DIRETTORE

M. S. G.

REGIONE
 PIEMONTE